



SDD Servizi
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

NOTIZIARIO

Nr 8 2013

Argomenti :

1. Dichiarazioni periodo d'imposta 2012

1. Unico2013

Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni

Unico Persone Fisiche

Tra le novità di quest'anno ricordiamo le più rilevanti.

- 1) IMU - Il reddito di Terreni e Fabbricati tassato ai fini IMU non è più soggetto ad IRPEF e relative addizionali. In particolare :
 - a. non sono dovute l'Irpef e le relative addizionali, perché sostituite dall'IMU, sul reddito dominicale dei **terreni non affittati**, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle imposte sui redditi;
 - b. non sono dovute l'Irpef e le relative addizionali, perché sostituite dall'IMU, sul reddito dei **fabbricati non locati** (compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito e quelli utilizzati a uso promiscuo dal professionista);
 - c. l'ammontare dei **redditi fondiari non imponibili**, in quanto assoggettati ad Imu, va riportato nel rigo RN50. Tale importo potrà assumere rilievo nell'ambito delle prestazioni previdenziali e assistenziali;
 - d. per gli **immobili esenti dall'IMU**, anche se non locati o non affittati, continuano ad applicarsi, se dovute, l'Irpef e le relative addizionali. La presenza di una causa di esenzione dall'IMU va evidenziata nel quadro dei terreni (colonna 9) e dei fabbricati (colonna 12);
 - e. il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5 per cento e ridotta del 50 per cento, e il canone di locazione ridotto del 35 per cento. Nel quadro RB la rendita catastale dei fabbricati di interesse storico o artistico va indicata nella misura ridotta del 50 per cento;
 - f. se l'immobile in parte è utilizzato come abitazione principale e in parte è concesso in locazione, nel quadro RB, relativo ai redditi dei fabbricati, va indicato il codice di utilizzo '11' (locazione in regime di libero mercato) o il codice '12' (locazione a canone "concordato");
- 2) Contributo SSN Assicurazione Auto – Sarà deducibile solo per importi superiori a € 40.
- 3) Ristrutturazioni – Le spese sostenute dal 26.06.2012 al 30.06.2013 saranno detraibili al 50% anziché al 36%, nel maggior limite di spesa di € 96.000 (anziché € 48.000), ma il numero di rate di pari importo in cui ripartirle saranno obbligatoriamente 10, e non è più possibile accedere alla ripartizione in 5/3 anni per i soggetti di età non inferiore a 75/80 anni.
- 4) Risparmio energetico – Prorogata al 30.06.2013 la detrazione del 55%, con la possibilità di usufruirne anche per gli interventi di sostituzione degli scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

5) Nuovi “minimi” – Introdotta il nuovo Quadro LM che accoglierà i redditi, d'impresa o di lavoro autonomo, dei soggetti che hanno aderito al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, cc. 1-2, DL 98 2011 soggetto ad una imposta sostitutiva del 5% (c.d. Nuovo Regime dei “Minimi”).

Come per gli scorsi anni, la dichiarazione si compone di diversi **fascicoli**, uno obbligatorio per tutti e gli altri due da utilizzare a seconda del soggetto contribuente. Previsto, inoltre, anche per questo anno, il c.d. Unico”Mini”¹.

Questa la nuova composizione dei tre fascicoli previsti :

Fascicolo 1 (Obbligatorio per tutti i contribuenti PPF)

E' suddiviso in 1) Frontespizio, tre facciate che accolgono dati Dichiarante e Informativa Privacy e informazioni Contribuente e Dichiarazione, 2) Prospetto Familiari a carico e 3) Quadri relativi ai Redditi (RA-Reddito dei Terreni, RB-Reddito dei Fabbricati, RC-Redditi di Lavoro Dipendente e assimilati, RP-Oneri e spese, RN-Calcolo dell'IRPEF, RV-Addizionali all'IRPEF, CR-Crediti d'Imposta, RX-Compensazioni e Rimborsi e CS-Contributo di solidarietà).

Fascicolo 2

Contiene i quadri relativi a 1) Contributi Previdenziali e Assistenziali (RR), 2) Altri redditi da parte di soggetti non tenuti alle Scritture Contabili (RH-Redditi da partecipazione in società di persone, RL-Altri redditi, RM-Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva, Imposte su immobili e attività finanziarie all'estero, RT-Plusvalenze di natura finanziaria), 3) Quadro RW relativo agli Investimenti all'Estero e 4) Quadro AC (Comunicazione dell'Amministratore di Condominio).

Fascicolo 3

Contiene i quadri necessari per dichiarare i relativi redditi da parte dei soggetti obbligati alla tenuta delle Scritture Contabili (quadri RE, EC, RF, RG, il nuovo LM, RD, RS, RQ, RU, FC e CE).

I quadri RW e AC, in caso di obbligo, andranno presentati anche nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione, unitamente al Frontespizio.

Unico Mini 2013

Per la presentazione del modello e per il versamento delle imposte dovute si applicano le stesse modalità e gli stessi termini previsti per il Modello Unico Persone Fisiche ordinario, cui si rimanda integralmente.

Tale dichiarativo è, infatti, una **versione semplificata** dell'UnicoPF, che può essere utilizzata esclusivamente dai contribuenti residenti in Italia per i quali sussistano le seguenti condizioni :

1)	Il domicilio fiscale non risulta variato dal 1° novembre 2012 alla data di presentazione della dichiarazione
2)	Non sono titolari di partita IVA
3)	Possiedono i seguenti redditi: – redditi di terreni e di fabbricati – redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione – redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere
4)	Intendono fruire delle detrazioni e deduzioni per gli oneri sostenuti, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro
5)	Non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (ad. esempio erede, tutore, ecc.)
6)	Non intendono indicare un domicilio per la notificazione degli atti diverso dalla residenza
7)	Non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa

In conclusione, sono **obbligati** alla presentazione dell'UnicoPF i contribuenti che

- 1) hanno **conseguito redditi** nell'anno 2012
- 2) **non rientrano in casi di esonero** dalla presentazione
- 3) sono **obbligati alla tenuta delle scritture contabili** :
per tali soggetti è previsto, infatti, di dover presentare la dichiarazione anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

¹ Vale a dire una versione semplificata del Modello UnicoPF da utilizzarsi per soggetti che si trovino in situazioni meno complesse : soggetti che abbiano percepito solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati.

Le successive tabelle illustrano i **cas** di **esonero** previsti, corredati dalle eventuali condizioni.

Tabella 1- Esonero in base al **Tipo di Reddito**

Tipologia di reddito posseduto	Condizioni
-solo reddito dei fabbricati , derivante dal possesso dell'abitazione principale e sue pertinenze (box,cantina, ecc.);	
-solo reddito di lavoro dipendente o di pensione - eventualmente redditi di fabbricati, derivanti dal possesso abitazione principale e sue pertinenze	Il reddito deve essere stato corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto o da più sostituti purché certificati dall'ultimo che effettua il conguaglio.
-rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto	Il reddito deve essere stato corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto o da più sostituti purché certificati dall'ultimo che effettua il conguaglio. Sono escluse le co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
-solo redditi esenti	<i>Es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra etc.</i>
-solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva	<i>Es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico</i>
-solo redditi soggetti a rit. alla fonte a titolo di imposta	<i>Es. interessi sui conti correnti bancari o postali</i>

Tabella 2- Esonero con **Limite di Reddito**

Tipologia di reddito posseduto	Limite di Reddito	Condizioni
-solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati)	non sup a € 500	
-reddito complessivo	non sup a € 8.000 (reddito di lavoro dipendente o assimilato)	per periodo non inf a 365gg e non sono state subite ritenute;
	non sup a € 7.500 (reddito di pensione)	
	non sup a € 7.750 (reddito pensione, età pari o sup a 75 anni)	
	non sup a € 4.800 (redditi assimilati lav. dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro e/o redditi derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)	
-redditi da pensione	non sup a € 7.500	
-redditi di terreni -redditi di fabbricati, derivanti esclusivamente dal possesso dell' abitazione principale e di sue pertinenze	non sup a € 185,92	
-assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di redditi	non sup a € 7.500 (escluso assegno mantenimento figli)	
-solo compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche	non sup a € 28.158,28	

Tabella 3- **Condizione generale** di Esonero

Sono in ogni caso esonerati i soggetti non obbligati a tenere le scritture contabili se, in relazione al reddito complessivo - al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze - hanno un'**imposta lorda**², diminuita da detrazioni carichi di famiglia, detrazioni lavoro dipendente e/o pensione e/o altri redditi e delle ritenute, **non supera euro 10,33**.

L'Unico potrà essere comunque presentato per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore alla spettante o per chiedere il rimborso di eccedenze d'imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2012 o da acconti versati nello stesso anno.

Tutti i contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione **in via telematica**, ad esclusione di coloro che, trovandosi in una delle seguenti situazioni, possono presentare il modello **cartaceo** :

- ✓ **non possono presentare il Mod.730**, perché, pur possedendo redditi che potrebbero essere dichiarati in tale modello, sono privi di datore di lavoro o non sono titolari di pensione,
- ✓ pur potendo presentare il Mod.730 devono comunicare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i quadri del Modello Unico (RM, RT, RW, AC),
- ✓ devono presentare la dichiarazione **per conto dei contribuenti deceduti**,
- ✓ sono **privi di un sostituto d'imposta** al momento della presentazione.

² Calcolata sul reddito al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze.

Il termine di presentazione varia in relazione alla modalità di presentazione :

Dal 2/05/2013 al 1/07/2013

Cartacea (per il tramite di un ufficio postale)

Entro il 30/09/2013

Telematica (diretta o tramite intermediari)

Le dichiarazioni presentate tramite un Ufficio Postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica sono da ritenersi **non redatte in conformità al modello approvato**, rendendosi di conseguenza applicabile la **sanzione** di cui all'art. 8, c. 1, D.Lgs. 18/12/1997 Nr 471 (**da 258 a 2.065 Euro**).

Unico Società di Capitali

Le principali **novità** contenute nel modello, applicabili ove previsto anche ai soggetti PPF titolari di reddito di impresa, riguardano :

- 1) l'introduzione di una **deduzione dell'IRAP** relativa alla quota imponibile delle spese per personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ex art. 11, cc. 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis1 D.Lgs. 446/97;
- 2) la conferma della **maggiorazione IRES** per le società non operative, fissata al 10,5%³;
- 3) la disciplina delle società in **perdita sistemica**, cioè di quei soggetti che, avendo presentato dichiarazioni in perdita fiscale per tre esercizi successivi, sono considerate, a decorrere dal quarto, non operative⁴;
- 4) la esclusione della deducibilità dei costi relativi a beni dell'impresa concessi in **godimento ai soci** o loro familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato;
- 5) l'eliminazione della disposizione che stabiliva la **deduzione delle spese di manutenzione** relative a beni ceduti e acquistati in corso d'anno in proporzione alla durata del possesso;
- 6) soppresso, il prerequisite della "**durata minima fiscale**" per i **leasing finanziari** per fruire della deducibilità mentre la quota deducibile in ciascun periodo d'imposta rimane ancorata ai consueti criteri quantitativi (rimasti immutati);
- 7) introdotta l'**indeducibilità di costi e spese** dei beni o servizi utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come **delitto**;
- 8) introduzione della previsione che non costituisce sopravvenienza attiva la **riduzione dei debiti** dell'impresa per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o di piano attestato di risanamento;
- 9) introduzione della previsione di deducibilità delle perdite su crediti in caso di accordo di ristrutturazione omologato⁵;
- 10) riduzione dal 40% al 20% della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi negativi relativi alle autovetture, modifica che, pur essendo entrata in vigore dal 2013, dispiega i suoi effetti sull'Unico2013 in riferimento all'obbligo di ricalcolo degli acconti

In base al D.P.R. 322/1998 e successive modificazioni, tutti i soggetti Ires sono tenuti **esclusivamente** alla presentazione **telematica** della dichiarazione direttamente o tramite intermediario abilitato.

Le società di capitali, a prescindere dalla data di approvazione del bilancio, sono tenute a presentare telematicamente il Modello entro **l'ultimo giorno del nono mese successivo** alla chiusura⁶ dell'esercizio di riferimento.

Unico Società di Persone ed enti equiparati

Sono tenute alla presentazione telematica **entro** il 30/09/2013.

³ La normativa prevede inoltre una serie di incisive precisazioni. 1) La maggiorazione sarà applicata sulla quota di reddito imputato per trasparenza ex art. 5 TUIR da soggetti non operativi a soggetti IRES. 2) In caso di soggetti non operativi con opzione tassazione di gruppo, sarà assoggettato autonomamente a maggiorazione il loro reddito imponibile. 3) I soggetti non operativi partecipati con opzione trasparenza assoggettano autonomamente il proprio reddito a maggiorazione e provvedono al versamento. 4) I soggetti operativi partecipati con opzione trasparenza assoggettano il proprio reddito a maggiorazione senza tener conto del reddito imputato alla società partecipata. La normativa, insieme a quella relativa alle perdite sistemiche, non troverà applicazione, invece, nei confronti delle cc.dd. start-up innovative.

⁴ La medesima conseguenza ricorre anche in caso di due periodi di imposta in perdita e uno con reddito inferiore al minimo. Occorre comunque ricordare il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 11.06.2012 che ha individuato determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni.

⁵ La disposizione ha inoltre stabilito la sussistenza degli elementi certi e precisi che consentono la deduzione della perdita in ogni caso in presenza di crediti di modesta entità (fino a € 5.000 per le imprese di rilevante dimensione e fino a € 2.500 per le altre) decorso un periodo dalla scadenza di pagamento. Tali elementi sussistono, infine, anche quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.

⁶ Entro il 30 Settembre 2013 per le società di capitali con esercizio coincidente con quello solare.

Termini di versamento**Unico Persone Fisiche**

Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento **F24 I titolari di partita Iva** sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica :

- 1) direttamente⁷
- 2) tramite gli intermediari abilitati.

I **non titolari di partita IVA**, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo (presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali, agenti della riscossione), o possono adottare modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell'AgE o del sistema bancario e postale.

Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale :

- ✓ con carte Pagobancomat, presso sportelli abilitati;
- ✓ con carta Postamat, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali;
- ✓ presso gli uffici postali;
- ✓ con assegni bancari e circolari nelle banche;
- ✓ con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.

In caso di pagamento a **mezzo assegno**, qualora risulti anche solo parzialmente **scoperto** o comunque non **pagabile**, il versamento si considererà **omesso**.

A regime, i **versamenti** del saldo e primo acconto IDD dovrebbero essere eseguiti **entro il 17/06/2013**, ovvero **entro il 16/07/2013** con la **maggiorazione dello 0, 40%** a titolo di interesse corrispettivo.

In ogni caso è possibile **rateizzare** le somme dovute, con applicazione dell'interesse annuo del 4% annuo (0,33% mensile) con modalità diverse tra soggetti titolari o non di partita IVA.

La **prima** rata di versamento è per tutti il 17/06 (o il 16/07 per chi versa con maggiorazione).

Le **rate successive** andranno invece pagate alla fine del mese, ad esclusione dei titolari di partita IVA per i quali il termine di versamento è fissato al sedici del mese.

Il numero massimo di rate e la misura degli interessi dipendono dalla data del 1° versamento, come illustrato dal seguente prospetto.

Scadenze Unico2013

PPFF non titolari di P.IVA					PPFF titolari di P.IVA				
Rata	Data Vs*	Interessi	Data Vs*	Interessi	Rata	Data Vs*	Interessi	Data Vs*	Interessi
1	17/06/13	0,00%	17/07/13	0,00%	1	17/06/13	0,00%	17/07/13	0,00%
2	01/07/13	0,14%	31/07/13	0,14%	2	16/07/13	0,32%	20/08/13	0,32%
3	31/07/13	0,47%	02/09/13	0,47%	3	20/08/13	0,65%	16/09/13	0,65%
4	02/09/13	0,80%	30/09/13	0,80%	4	16/09/13	0,98%	16/10/13	0,98%
5	30/09/13	1,13%	31/10/13	1,13%	5	16/10/13	1,31%	18/11/13	1,32%
6	31/10/13	1,46%	02/12/13	1,46%	6	18/11/13	1,64%	-	-
7	02/12/13	1,79%	-	-					

*Nel caso di Vs con differimento dei termini e rateizzazione, l'importo del tributo da Vs va prima maggiorato dello 0,40% e poi diviso per il numero delle rate su cui vanno applicati gli interessi.

Unico Società di Capitali

I **versamenti** del saldo e primo acconto IIDD devono essere eseguiti **entro il giorno 16 del sesto mese successivo** a quello di chiusura esercizio (17/06/2013 per i solari), in caso di approvazione entro 120gg. Oltre tale termine, il versamento slitta al giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione⁸.

Per il differimento del termine entro 30gg si applica una **maggiorazione dello 0, 40%** a titolo di interesse corrispettivo. In ogni caso è possibile rateizzare le somme dovute, rinviando a quanto detto per le persone fisiche.

⁷ Mediante lo stesso servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali ovvero ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario.

⁸ In caso di assemblea andata deserta o quorum costitutivo non raggiunto, e conseguente convocazione nei successivi 30gg, non opera alcuno slittamento. Il termine ultimo senza maggiorazione sarà comunque il 16 del settimo mese successivo (16/07/2012 per i solari).

Unico Società di Persone ed enti equiparati

I **versamenti** di saldo e primo acconto dovrebbero essere eseguiti **entro il 17/06/2013**, ovvero **entro il 16/07/2013**, con **maggiorazione dello 0, 40%** e possibilità di rateizzazione (vedi sopra quanto detto in tema di versamenti per UnicoPF).

Acconti IIDD**PPFF ed equiparati**

L' **Acconto IRPEF** è pari al **99%** dell'imposta dovuta per l'anno precedente, sempreché il c.d. "rigo differenza" (RN33) sia di importo superiore ad € 52. In tal caso andrà **versato** :

- in unica soluzione, ed entro il **2/11/2013**, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 257,52;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
 - la prima, nella misura del **40%** entro il **17/06/2013** (entro il **16/07/2013** con la maggiorazione);
 - la seconda, nella misura del **60%** entro il **2/12/2013**.

Soggetti Ires

L'**Acconto IRES** è fissato nella misura del **100%** dell'imposta dovuta per l'anno precedente, e deve essere versato :

- in unica soluzione entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dalla chiusura dell'esercizio (per i solari **30/11/2013**) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 103,00;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 103,00, di cui:
 - la prima rata nella misura del **40%**, entro il **18/06/2013** (ovvero **16/07/2013** con la maggiorazione)
 - la seconda rata nella misura del **60%**, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione⁹.

Rateizzazione e rideterminazione degli acconti

La prima rata di acconto, che si versa, come noto, insieme al saldo dell'imposta, potrà essere versata in un numero di rate di pari importo, maggiorate dell'interesse annuo del **4%** (0,33% mensile), secondo i termini illustrati per il versamento rateizzato del saldo.

Circa le misure dell'acconto illustrate per PPF e soggetti IRES si può sottolineare che si tratti di quelle che derivano dall'applicazione del c.d. "metodo storico".

Qualora il contribuente preveda (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2013 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, potrà procedere alla determinazione degli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

In caso di insufficiente versamento dell'acconto si applica la sanzione del **30%** dell'importo non versato oltre agli interessi. Inoltre, la seconda rata di acconto potrà essere ridotta o addirittura omessa, senza applicazione di sanzioni purché l'acconto complessivo non sia inferiore a quanto dovuto a titolo imposta.

1. IRAP¹⁰**Modalità e termini di presentazione**

Il modello di dichiarazione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive va presentato in **via autonoma** (fuori da Unico), esclusivamente per **via telematica¹¹**, direttamente o attraverso intermediari o tramite uffici dell'Agenzia delle Entrate, nel **formato elettronico** previsto (XML).

La dichiarazione presentata tramite un ufficio postale è da ritenersi non redatta in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997 (cfr. circolare n. 54/E del 19 giugno 2002).

⁹ Ovvero entro il 2 Dicembre 2013 per i soggetti cc.dd. solari.

¹⁰ Si rinvia a quanto già detto in tema di versamento a saldo, acconti, differimento e rateizzazione per le IIDD.

¹¹ L'eventuale presentazione tramite ufficio postale sarà considerata come non redatta in conformità al modello approvato, con conseguente applicabilità della sanzione da € 258 a € 2.065 ai sensi dell'art. 33, c. 1, D.Lgs. 446/1997 (Circolare 19.06.2002 Nr 54/E).

I **termini** per la presentazione variano in base al soggetto dichiarante.

Per i soggetti societari, e, più in particolare, per i soggetti IRES, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura dell'esercizio.

Soggetto	Termini di presentazione
PF, s.s., snc, sas, società e ass.ni equiparate	30/09/2013
Soggetti IRES, Amministrazioni Pubbliche	Ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta

Determinazione del valore della produzione (VPN)

Ogni contribuente tenuto alla presentazione della dichiarazione Irap deve compilare il **quadro per la determinazione del valore della produzione**.

E' prevista una **disciplina differente** per la determinazione del VPN.

Per le **Società di Capitali**, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 446/97, la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 C.C. con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12), e 13), così come risultanti dal conto economico, senza applicazione delle regole del TUIR che comportano una limitazione di deducibilità di componenti negative ai fini del reddito d'impresa.

Per le **PPFF** e le **Società di Persone** trova applicazione l'art. 5-*bis* D.Lgs. 446/97, che prevede che la base imponibile sia determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del Tuir, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92, 92-bis e 93, e l'ammontare dei costi delle mat.prime, suss.rie, di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali.

Non sono deducibili:

- le spese per il personale dipendente e assimilato;
- i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del citato decreto;
- la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
- le perdite su crediti;
- l'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 30/12/1992, Nr 504).

E' consentito comunque a tali ultimi soggetti di optare, entro i due mesi dall'inizio del periodo d'imposta, per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 D.Lgs. 446/97.

L'opzione, una volta esercitata, ha durata per tre esercizi, è irrevocabile e viene tacitamente rinnovata, salvo comunicazione contraria da parte del contribuente.

Caratteristiche del modello

Prevede 5 possibili quadri, tra loro alternativi, e ogni soggetto compila solo quello a lui riservato :

- 1) quadro **IQ**, riservato alle persone fisiche.
- 2) quadro **IP**, riservato alle società di persone.
- 3) quadro **IC**, riservato alle società di capitali.
- 4) quadro **IE**, riservato agli enti non commerciali.
- 5) quadro **IK**, riservato alle amministrazioni ed enti pubblici.

Aliquota dell'imposta

L'aliquota ordinaria dell'imposta è fissata al 3,90%, con possibilità di prevedere nelle diverse Regioni aliquote agevolate (es. per nuove imprese per attività in zone svantaggiate), maggiorate (es. per banche e imprese di assicurazione) o esenzioni (es. per le Onlus).

Per la Regione Lazio l'aliquota ordinaria fissata per il 2012 è fissata, come lo scorso anno, al 4,82%.

Versamento

Si versa il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (tra 120 e 180gg) o, in sua mancanza, al 16 del mese successivo, con possibilità di differimento di 30gg e applicazione

di una **maggiorazione dello 0,40%**. In caso di **rateizzazione**, si applicano interessi nella misura del 4% annuo¹².

L'imposta non è dovuta per importi spettanti a ciascuna regione inferiori a € 10,33.

Misure dell'Acconto IRAP¹³

PPFF ed equiparati

E' pari al **99%** dell'IRAP dovuta per l'anno precedente (con un minimo € 51,65).

Soggetti Ires

E' fissato nella misura del **100%** dell'imposta 2011 (importo minimo € 20,66).

Per tutti i soggetti, l'acconto va versato in due rate:

- la prima, pari al 40%, entro lo stesso termine del saldo e se d'importo superiore a € 103;
- la seconda, pari al residuo 60%, entro il 30.11.12 (ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo di imposta).

È facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza, ferma restando, in tal caso, l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, del D.L. Nr 69/1989, convertito dalla L. 154/1989.

* * * * *



Martedì 28 Maggio ore 21.00

Il Teatro Golden
presenta

Riccardo Rossi

in

Mi ha fatto tanto piacere

un "esperimento" televisivo
di Riccardo Rossi e Fabio Di Iorio

TEATRO GOLDEN Via Taranto 36 - Tel 06.70493826

info@teatrogolden.it ; www.teatrogolden.it

¹² Sugli importi da versare con le rate successive si applicheranno interessi dello 0,33% in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento. Si rinvia a quanto detto in tema di IIID.

¹³ L'imposta del periodo precedente presa a base di calcolo dell'acconto sarà quella che si sarebbe determinata senza tener conto delle disposizioni del c. 1 art. 5 DL 78/2009 (agevolazione Tremonti-ter).